

ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI

1. PRINCIPI GENERALI

A tutto il personale dell'Ente è fatto divieto di svolgere attività e assumere incarichi esterni, anche non retribuiti, in concorrenza con l'Istituto o in conflitto di interessi, anche soltanto a livello potenziale, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto, con l'Ente. Il personale comunica tempestivamente all'Ente eventuali situazioni di conflitto di interesse sopraggiunte durante lo svolgimento degli incarichi ed è tenuto a cessare l'attività.

Sono altresì vietati gli incarichi che arrechino **danno all'immagine** dell'INRiM, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità. Tali situazioni vengono valutate in concreto, anche in relazione alla posizione e alle funzioni esercitate dal dipendente.

Gli Organi di Governo dell'INRiM possono individuare specifiche categorie di incarichi che, per la loro natura o per la tipologia di committente, devono considerarsi non consentiti in quanto integranti in concreto attività in conflitto di interessi ovvero in concorrenza con quelle dell'INRiM.

1.1 Incarichi extraistituzionali retribuiti

Il personale può svolgere, previa autorizzazione, incarichi extraistituzionali **retribuiti**, che **non** siano **incompatibili** o in **conflitto di interessi**, neanche potenziale, con l'INRiM.

L'autorizzazione **non è necessaria** per gli incarichi **retribuiti** di seguito elencati:

- a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) partecipazione a convegni e seminari;
- d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
- h) attività di docenza;
- i) attività di ricerca scientifica.

1.2 Incarichi extraistituzionali gratuiti

Il personale può svolgere incarichi extraistituzionali **gratuiti**, che **non siano in conflitto di interesse** neanche potenziale con l'INRiM, **previa comunicazione** degli stessi all'Istituto con un adeguato preavviso rispetto il loro svolgimento.

Gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'INRiM sono solo quelli che il dipendente è chiamato a svolgere in considerazione della professionalità che lo caratterizza nell'Istituto (es. non deve essere oggetto di comunicazione lo svolgimento di un incarico gratuito in qualità di istruttore di nuoto).

Per tutti gli incarichi soggetti a comunicazione l'Amministrazione, salvo motivate esigenze istruttorie, valuta l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse - anche potenziale - con l'INRiM e, se del caso, comunica al dipendente il diniego allo svolgimento dell'incarico entro **5 giorni lavorativi** dalla comunicazione.

1.3 Regime particolare per il personale ricercatore e tecnologo

Ricercatori e tecnologi, nel limite di 160 ore annue, **previa comunicazione** con un adeguato preavviso rispetto il loro svolgimento, possono svolgere i seguenti incarichi extraistituzionali **retribuiti**:

1. organizzazione di seminari e convegni;
2. collaborazioni professionali;
3. perizie giudiziarie.

Superate le 160 ore annue, gli incarichi retribuiti aventi ad oggetto le attività di cui ai precedenti n. 1 e 2 sono soggette al regime di autorizzazione da parte dell'INRiM.

2. DEFINIZIONI

2.1 Conflitto di interessi e concorrenza

Configura una situazione di **conflitto d'interesse** l'assunzione:

- di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie avverso l'Ente o di incarichi assunti in qualità di consulente tecnico in contenziosi nei quali è controparte l'Ente;
- di incarichi che si svolgono a favore di soggetti fornitori di beni o servizi per l'Amministrazione, relativamente a quei dipendenti delle strutture che partecipano a qualunque titolo all'individuazione del fornitore;

- di incarichi che si svolgono a favore di soggetti privati che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;

Si configura una situazione di **concorrenza**, in particolare, quando la prestazione oggetto dell'incarico extraistituzionale è ricompresa nella missione statutaria dell'INRiM e potrebbe, pertanto, essere svolta dall'Ente.

2.2 Attività incompatibili

La posizione di dipendente **a tempo pieno** dell'Ente è incompatibile con:

- a) lo svolgimento di altri rapporti di lavoro subordinato, alle dipendenze di soggetti pubblici e privati;
- b) l'esercizio del commercio e dell'industria;
- c) l'assunzione di cariche di società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e di società cooperative e fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative;
- d) lo svolgimento di attività contrarie allo Statuto, al Codice di comportamento e ai relativi principi;
- e) lo svolgimento di attività libero-professionali.

In ogni caso non è consentito assumere incarichi extraistituzionali retribuiti che, considerati singolarmente o cumulativamente, costituiscano, anche in relazione ai compensi percepiti, un centro d'interessi prevalente rispetto al ruolo ricoperto all'interno dell'Ente.